

## **COMUNE DI MARTINENGO**

### **VERBALE N. 5 del 11.02.2026**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n 5 del 09.02.2026 da approvare nel prossimo Consiglio comunale del 18.02.2026 ad oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2692/2025 r.g. del Tribunale di Bergamo promossa da Fondazione Francesco Balicco nei confronti del Comune di Martinengo”

Il Revisore dei Conti del Comune dott. Gianluigi Ricchiuto, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30.12.2024, procede alla verifica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

#### **PREMESSO**

- che in data 23/12/2025, con delibera n° 66 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;
  - che l'art. 194 del TUEL prevede che “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
    - a) sentenze esecutive”;
- [...]

#### **DATO ATTO**

che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento

dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

### **VISTA**

la sentenza nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2692/2025 r.g. del Tribunale di Bergamo, promossa da FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO nei confronti del COMUNE DI MARTINENGO, mediante la quale si provvede:

- ad accogliere in parte la domanda del ricorrente e a condannare il Comune di Martinengo a pagare alla ricorrente la somma di € 22.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 23/1/2018 sino al saldo;
- a compensare per 2/3 le spese legali e a condannare il Comune di Martinengo a pagare alla ricorrente la somma di € 3.047,3, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, più 1/3 del contributo unificato e della marca da bollo;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio,

### **RITENUTO**

che sulla base delle precedenti premesse il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del citato articolo 194 e che pertanto è riconoscibile da parte del Consiglio comunale

### **PRESO ATTO**

che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria mediante utilizzo:

- delle intere minori risorse in uscita per l'esercizio 2026 per euro 29.334,64

### **VISTI**

i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

limitatamente alle proprie competenze, e con le osservazioni fatte in precedenza, in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio e alla variazione di Bilancio conseguente per euro 29.334,64 sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n 5 del 09.02.2026 avente ad

oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2692/2025 r.g. del Tribunale di Bergamo promossa da Fondazione Francesco Balicco nei confronti del comune di Martinengo”** come da prospetto contenuto nella delibera, raccomandando all’Amministrazione di pagare prontamente il suddetto debito onde evitare l’eventuale aggravio per interessi o altri oneri di mora.

### **INVITA**

gli uffici competenti a trasmettere la delibera di riconoscimento del debito fuori Bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti, chiedendo che nel termine di 30 giorni sia trasmessa al sottoscritto copia della ricevuta d’invio.

Cantù, 11.02.2026

Il Revisore dei Conti